Studio Morisco Ragni

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. FORTUNATO MORISCO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 05 ottobre 2018

Circolare 9/2018: FATTURAZIONE ELETTRONICA

FATTURA ELETTRONICA (E-FATTURA)

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno essere solo fatture elettroniche.

L'obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due soggetti aventi partita Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un soggetto Iva verso un consumatore finale privato (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite dall'Agenzia delle Entrate

DIFFERENZE CON LA FATTURA CARTACEA

La fattura elettronica si differenzia dalla fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:

- va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone
- deve essere trasmessa elettronicamente all'Agenzia delle Entrate, tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI) entro le ore 24 del giorno stesso di emissione

pag. 1/3

Permane in ogni caso l'obbligo di consegnarne una copia al Cliente al momento dell'acquisto dei beni e/o dei servizi

Il Sistema di Interscambio (SdI) è una sorta di "postino" che svolge i seguenti compiti:

- verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali e l'indirizzo telematico al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura
- controlla che la partita Iva del fornitore e la partita Iva/Codice Fiscale del cliente siano esistenti.

In caso di **esito positivo** dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una "ricevuta di recapito", a chi ha trasmesso la fattura la data e l'ora di consegna del documento. In caso di **esito negativo** dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio "scarta" la fattura elettronica

SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" e quelli che rientrano nel cosiddetto "regime forfetario". E' chiaro che questi soggetti nel caso in cui effettuino degli acquisti riceveranno le fatture elettroniche da parte dei loro fornitori, quindi sono anch'essi interessati indirettamente alla procedura in questione

PREDISPOSIZIONE, INVIO E RICEZIONE "E-FATTURA"

COME SI PREDISPONE UNA FATTURA ELETTRONICA

Per compilare una fattura elettronica è necessario disporre di:

- un PC ovvero di un tablet o uno smartphone
- un programma (software) che consenta la compilazione del file della fattura nel formato XML previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

COME SI INVIA UNA FATTURA ELETTRONICA AL CLIENTE

Le fatture elettroniche vanno inviate all'Agenzia delle Entrate, tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI), la quale provvederà a sua volta ad inviarla ai Clienti dell'emittente.

L'invio delle fatture elettroniche all'SdI può essere effettuato direttamente dall'emittente o tramite un intermediario (es. Commercialista); in caso di mancato invio verranno considerate non emesse.

COSA FA IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO QUANDO RICEVE UNA FATTURA

Una volta che il file della fattura elettronica è stato trasmesso al SdI, quest'ultimo esegue alcuni controlli e, se tali controlli sono superati, trasmette il file all'indirizzo telematico del Cliente presente nella fattura.

Pertanto, la fattura elettronica verrà recapitata alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata) ovvero al canale telematico (FTP o Web Service) che il Cliente avrà comunicato al suo fornitore e che quest'ultimo (o il suo intermediario) avrà correttamente riportato nella fattura

I tempi in cui il SdI effettua le operazioni di controllo e consegna della fattura possono variare da pochi minuti ad un massimo di 5 giorni nel caso in cui è molto elevato il numero di fatture che stanno pervenendo al SdI in quel momento.

I controlli effettuati da SDI sono vari tra cui i seguenti:

- verifica gli estremi identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, l'imponibile, l'aliquota e l'Iva
- verifica che i valori della partita Iva del fornitore (cedente/prestatore) e della partita Iva oppure del Codice
 Fiscale del cliente (cessionario/committente) siano esistenti, cioè presenti in Anagrafe Tributaria

 verifica che ci sia coerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota e dell'Iva (ad esempio, se l'imponibile è 100 euro, l'aliquota è 22%, l'Iva sia di 22 euro).

Casistica 1) Fattura elettronica non corretta (ricevuta di scarto)

Se uno o più dei controlli sopra descritti non va a buon fine, il SdI "scarta" la fattura elettronica e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di scarto all'interno della quale sarà anche indicato il codice e una sintetica descrizione del motivo dello scarto

Casistica 2) Fattura elettronica corretta (ricevuta di consegna)

Se i controlli sopra descritti vanno a buon fine, il SdI recapita la fattura elettronica all'indirizzo telematico che legge nel file della fattura e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di consegna all'interno della quale sono indicate la data e l'ora esatta in cui è avvenuta la consegna.

Ai fini della detraibilità dell'Iva, in sintesi, si ricorda che:

- **per il cliente**, la fattura si considera emessa e la data di esigibilità coincide con la data riportata nella fattura (al contrario, una ricevuta di scarto determina che la fattura non è mai stata emessa e occorre correggere l'errore in essa contenuto e ritrasmetterla al SdI)
- per il fornitore, ogni qual volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella della consegna del documento e non con quella della data fattura (quindi una fattura fornitore datata 30.09 se è ricevuta il 01.10 avrà un'Iva detraibile ad ottobre)

CONSERVAZIONE "E-FATTURA"

Per legge (art. 39 del Dpr n. 633/1972) sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente.

La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD –Codice dell'Amministrazione Digitale). Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia – negli anni – di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l'originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide di portare in conservazione).

Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito anche da operatori privati certificati

* * * * *

Quanto sopra citato è valido alla luce della normativa in vigore alla data della presente, pertanto potrebbe ancora subire variazioni e/o modifiche a seguito di provvedimenti normativi futuri

* * * * *

Il ns. Studio è strutturato per fornire il servizio di emissione, gestione e conservazione delle fatture elettroniche per conto dei Clienti. L'erogazione dei servizi citati è subordinato a conferimento di apposito incarico Cordiali saluti

Studio Morisco Ragni